

Sanità - Dirigente medico funzioni ed incarichi

Lei è un medico con specializzazione di chirurgo esperto nel campo plastico, inserito nell'azienda ASL n. XXX di XXX con la qualifica di dirigente medico non responsabile di struttura.

Fa presente che, a far tempo dal 2.1.2013, nell'ambito del Suo rapporto si sono verificati tutta una serie di fatti di cui Lei mi chiede di verificare la legittimità.

In primo luogo, Lei mi fa presente di essere soggetto a tutta una serie di provvedimenti – atteggiamenti, mediante i quali, Lei è posto in sottordine rispetto a personale con minore anzianità, è sottoposto all'attività di colleghi definiti "supervisor", è privato di ogni facoltà decisionale, Le vengono ormai affidati esclusivamente interventi chirurgici di secondaria importanza.

In secondo luogo, Lei espone alcune anomalie nella turnazione ed in particolare la fissazione unilaterale delle ferie da parte del direttore del reparto, la mancata concessione delle stesse per poter accudire ed accompagnare la propria compagna che ha in corso degli interventi per l'inseminazione artificiale.

Da ultimo, sottolinea come, avendo optato per la possibilità di esercitare attività professionale "intra moenia" (legge 120/2007) il cui inizio è ufficialmente stabilito alle 15.30, Lei viene trattenuto ben oltre in servizio.

Affronteremo gradualmente tutte le questioni da Lei evidenziate:

Inquadramento e mansioni.

La materia è in via primaria regolata dall'articolo 19 del DLGS 165/2001 che disciplina la dirigenza di tutte le amministrazioni pubbliche in via generale, facendo quindi salve le disposizioni contenute in specifiche disposizioni di legge di categoria nel Suo caso legge 229/99, ma imponendo comunque i propri principi generali.

L'articolo 19 cui abbiamo fatto cenno prevede apposite attività selettive per il conferimento degli incarichi dirigenziali che tengano conto della prestazione svolta e delle attitudini del candidato. Di seguito la legge 150/2009 (legge Brunetta), vi aggiungeva un altro comma dove si legge: **"L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valutazioni."** Il citato articolo 19 inoltre prevede espressamente che: **"Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24"**.

La normativa di settore, cui si è fatto cenno, è data dal decreto legge 222/99 che specificamente disciplina sulla base delle leggi che in tema di pubblico impiego hanno preceduto e formato il DLGS 165/2001, e fa riferimento alle stesse, l'inquadramento e le funzioni dei dirigenti medici. Stabilisce quivi l'articolo 15 che **“la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.”**

Al quarto comma leggiamo: **“All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al [comma 5](#), al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva possono essere attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici”**

Il successivo quinto comma prevede il generale principio della “verifica triennale”.

“Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali.”

Speculare, e maggiormente dettagliata è la contrattazione collettiva di settore:

“Ccnl 8.6.2000 (su questa parte ancora in vigore)

ART. 27

Tipologie di incarico

1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti:

a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al dlgs502/1992;

b) incarico di direzione di struttura semplice;

c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.

d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall' assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.

3. Per “struttura” si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

4. Per struttura complessa - sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall' art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502 del 1992 e del conseguente atto aziendale - si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello.

5. Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture individuate dall'azienda per l'attuazione di processi organizzativi integrati. I Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali, transmurati etc.), rappresentando il modello operativo delle aziende, svolgono attività professionali e gestionale. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite. I Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale.

6. I Distretti sono le strutture individuate dall'azienda, ai sensi dell'art. 3 quater del dlgs 502/1992, per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle

attività sanitarie e di integrazione socio sanitaria. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale.

7. Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3.

8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali – quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento.

Non conosco con precisione la natura del Suo incarico che, a mio avviso, dovrebbe essere quello di "alta specializzazione", esso dovrebbe essere chiaramente indicato nel Suo contratto individuale che è Suo diritto, non solo visionare, ma anche ottenere in copia.

In sostanza è vero che non esistono più delle differenti categorie di dirigenti medici, ma le differenziazioni professionali avvengono sulla base degli incarichi affidati.

In realtà gli incarichi di direzione di strutture risultano gli unici abbastanza ben delineati rispetto agli altri che sono quelli di alta specializzazione e gli incarichi professionali riservati questi ultimi solo a chi non ha ancora maturato cinque anni di anzianità.

Ciò significa che qualora nel Suo reparto esista del personale con quest'ultima forma di incarico (cioè semplice incarico professionale), esso dovrà a Lei essere posposto negli interventi e in altre tipologie di attività.

Come poi dice la norma contrattuale, dovrà essere soltanto l'assetto organizzativo aziendale e quindi l'atto aziendale a regolare eventuale sovra ordinazione o sotto ordinazione del personale.

L'atto aziendale è in sostanza una specie di organigramma delle funzioni (molte aziende non lo hanno ancora adottato, ma l'adozione è obbligatoria).

Dunque, come Lei ben può vedere, le differenze di compiti appaiono abbastanza indistinte sulla base della legge e del contratto che enucleano principalmente i direttori di struttura semplice e di struttura complessa.

Ciò non toglie che debbano essere applicati dei principi di trasparenza.

Il primo è dato dal fatto che ogni dirigente deve ricevere un contratto individuale che ne specifichi la qualifica, in secondo luogo, ogni dirigente ha diritto ad una valutazione triennale che deve essere precisa e dettagliata e può anche essere impugnata.

In secondo luogo, l'azienda deve adottare il cosiddetto atto aziendale dove soltanto possono essere specificati ed elencati gli incarichi ed i rapporti gerarchici.

Ne deriva che Lei ha diritto ad ottenere questi atti di trasparenza e ove ciò non accada a richiederli ufficialmente.

Il direttore di dipartimento non può a suo arbitrio creare capi e sottocapi per funzioni, che non risultino dall'atto aziendale.

Per quanto riguarda il diritto al godimento delle ferie, normalmente la giurisprudenza stabilisce che la scelta dei periodi compete al datore di lavoro che deve cercare di bilanciare le proprie esigenze con quelle del lavoratore.

Nel Suo caso però, la regola è più precisa. L'articolo 21 del CCN in vigore, stabilisce che il dirigente medico ha diritto di fruire di 15 giorni di ferie nel periodo estivo.

In merito al prolungarsi dell'orario che Le impedisce lo svolgimento dell'attività intramoenia, sicuramente è violato un Suo diritto in quanto detta attività Le è garantita dalla legge e, come di seguito vedrà Lei ha in ogni caso il diritto ad una programmazione della Sua attività e come tale, ove naturalmente possibile, anche degli interventi chirurgici, dovendo comunque anche in base all'articolo 2087 del codice civile, il datore di lavoro garantire al proprio dipendente un ambiente di lavoro il meno possibile improntato a stress e cattiva organizzazione nel rispetto della salute fisica, ma anche mentale dello stesso.

In conclusione, per quanto riguarda le mansioni, ritengo si possa ufficialmente sollecitare l'amministrazione a consegnare il contratto individuale, le valutazioni professionali che debbono essere redatte per iscritto e quindi verificare se l'azienda abbia o meno adottato, come suo obbligo, l'atto aziendale concernente la suddivisione delle funzioni.